



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello (ad Interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
182	02/10/2019	17	7

Oggetto:

Ditta AUTODEMOLIZIONE GRAVANTE PASQUALE & C SAS - Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di San Tammaro (CE) - Rinnovo dell'Autorizzazione

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che

- con il DLgs 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso, che prevede nuovi requisiti per l’autorizzazione degli impianti di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e, pertanto, le ditte già autorizzate devono presentare un progetto di adeguamento dell’impianto esistente alle sopravvenute prescrizioni legislative;
- l’art.208 del DLgs.152/2006 e smi disciplina la procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- con la DGR n.8/2019, che ha rettificato ed integrato la DGR n.386/2016, è stata dettagliata la procedura di approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del precitato decreto;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Commissario Delegato n.50/DEC/97 del 21/05/1997, la ditta GRAVANTE PASQUALE - P.IVA 01425560610 - è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di autodemolizione per l’impianto ubicato in S. Tammaro (CE) via Nazionale 7/bis loc. Melelle, su un’area di mq. 2.891 ca, censita catastalmente al Foglio 1 P.IIa 5005 zona E;
- con i DD.DD. n.169/2009, n.338/2010, n.210/2012, n.139/2013, n.11/2014, n.65/2014 del Settore TAP Ecologia/UOD di Caserta, è stata concessa una proroga fino al 31/12/2014 dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di autodemolizione, prescrivendo comunque alla ditta il deposito del progetto di adeguamento dell’impianto al DLgs. 209/03;
- con D.D. n.79 del 06/05/2013 del Settore TAP Ecologia di Caserta stato approvato, ai sensi del DLgs.209/2003, il progetto di adeguamento per l’impianto de quo, in conformità alle risultanze della CdS del 27/03/2013;
- con D.D. n.108 del 28/06/2013 del Settore TAP Ecologia di Caserta, si è preso atto di una modifica non sostanziale;
- con D.D. n.149 del 30/12/2014 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio fino al 01/10/2019;
- con D.D. n.80 del 03/05/2018 si è preso atto di una variante non sostanziale consistente nell’aumento dei veicoli già autorizzati dagli attuali 25 a 27 per quelli prima del trattamento e da 13 a 14 per quelli dopo il trattamento;
- con D.D. n.37 del 27/02/2019 è stata volturata l’autorizzazione in favore della ditta AUTODEMOLIZIONE GRAVANTE PASQUALE & C SAS - P.IVA n.04385000619 - legalmente rappresentata da Gravante Pasquale nato il 27/10/1965.

Considerato che la ditta, ha presentato istanza, acquisita al prot.reg. n.0365232 del 10/06/2019, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio.

Ritenuto che sussistono le condizioni per il rinnovo in favore della ditta dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito in San Tammaro (CE).

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.

Visti

- il DLgs. n.152/2006 e smi;
- la DGR n.8/2019 e smi;
- la Legge n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l’adozione del presente atto e della formale dichiarazione prot.n.0587161 del 02/10/2019 relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art.6/bis della L.241/1990 e dell’art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

0. di RINNOVARE in favore della ditta AUTODEMOLIZIONE GRAVANTE PASQUALE & C SAS - P.IVA n.04385000619, l’autorizzazione all’esercizio del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito in San Tammaro (CE) alla S.P.335 km.13+340 fino al 01/10/2024 e a condizione che sia estesa la polizza fideiussoria fino al 01/10/2025 entro gg.30 dalla notifica del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGR 8/2019;
- gli autoveicoli devono essere stoccati, lavorati e selezionati rispettando le aree autorizzate;
- tutti i contenitori e/o aree autorizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;
- mantenere ed assicurare l’integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
- effettuare i seguenti autocontrolli:
 - Acustica: monitoraggio biennale;
 - Vasche e pozzetti: prove di tenuta annuali;

- Manutenzione e controlli della funzionalità dei macchinari e attrezzature: annuale;
 - Verifica quindicinale (visiva) della pavimentazione aree coperte e scoperte;
 - Verifica quindicinale (visiva) della integrità dei contenitori/serbatoi/cassoni di stoccaggio rifiuti;
 - Monitoraggio delle acque reflue scaricate: annuale.
1. **di RICHIAMARE** i precedenti Decreti Dirigenziali, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della ditta.
2. **SPECIFICARE CHE**
- 3.1 l'impianto deve essere gestito e configurato come la documentazione presentata e depositata agli atti d'Ufficio;
- 3.2 tutti gli scarichi sono autorizzati per il periodo di validità del presente atto;
- 3.3 fatto salvo quanto previsto dall'art.5 co.15 del DLgs.209/2003, la ditta dovrà effettuare esclusivamente le operazioni sui rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso (codice CER 160104*) e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, riferiti a quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

ELENCO CODICI CER

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi

16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 3.4 il titolare del centro di raccolta alla chiusura dell'impianto provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, con l'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;
- 3.5 è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del DLgs. 24 giugno 2003 n. 209;
- 3.6 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole previste dall'art. 80 del DLgs n. 285/1992 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione;
- 3.7 il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permette all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica;
- 3.8 fermo restando quanto previsto dall'art.6 della L.R. n.4/07, i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e alla normativa sul Catasto regionale Rifiuti, di cui all'art.189 del DLgs. 152/2006 smi;
- 3.9 il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso DLgs. 152/2006;
- 3.10 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 dei D. Lgs. 152/2006, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 3.11 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 02/10/2002;
- 3.12 lo stoccaggio degli oli usati deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 3.13 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati;
- 3.14 lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- 3.15 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 3.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.
- 3.17 il titolare del Centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del Centro di raccolta e dell'impianto di trattamento (DLgs. n.152/2006 - DLgs. n.209/03 - Dgr n. 386/2016);
- 3.18 l'Amministrazione Provinciale di Caserta provvederà ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art.197 del DLgs.152/06;

3.19 alla chiusura dell'impianto la ditta è obbligata a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/2006 s.m.i;

3.20 la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto; in particolare per l'esercizio dell'attività in questione la ditta dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di cui al DLgs. 81/2008 ed in materia di antincendio di cui al DPR n.151/2011.

3. di PRECISARE CHE:

- in caso di mancata estensione della garanzia fidejussoria nel termine predetto, il presente provvedimento perderà efficacia;
- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e s.m.i;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali

4. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

5. di INVIARE copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di San Tammaro, all'ASL/CE UOPC di Santa Maria Capua Vetere, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta e al PRA di Caserta.

6. di INVIARE, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, copia del all'Albo nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale di Napoli.

7. di INVIARE copia per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

8. di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

9. di INVIARE copia alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della Legge 241/90, è ammesso, in capo a chi vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta

(firmato ex art.3 co.2 del DLgs.39/1993)